



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e-mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA

DISCIPLINA DELLA DISPERSIONE DI CENERI FUNEBRI IN MARE

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia:

- VISTA:** la legge 30 Marzo 2001 n°130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni ceneri”;
- VISTA:** la legge della Regione Campania n° 20 in data 09.10.2006 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”;
- VISTI:** gli art. 30 e 60 del codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario ed opportuno disciplinare le modalità delle ceneri funebri in mare all’interno del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con la necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell’evoluzione socio economia;

RENDE NOTO

Negli specchi acquei antistanti il Circondario marittimo di Castellammare di Stabia è consentita la dispersione delle ceneri funebri in mare, previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente sul territorio ove avviene la dispersione, in conformità alle prescrizioni della Legge 30 marzo 2001 n° 130 e a quelle della Legge regionale n° 20 in data 09 ottobre 2006.

ORDINA

Art. 1 – Distanze minime dalla costa e da manufatti

E’ vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “**RENDE NOTO**”. La dispersione è, comunque, vietata ad una distanza inferiore ai 1000 metri dalla costa, dagli impianti e/o strutture, dai corridoi di entrata e uscita dei porti, dalle foci dei fiumi, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura, dai segnalamenti marittimi dell’Area marina protetta di Punta Campanella e da qualsiasi manufatto in mare.

Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e 31 Ottobre la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa e/o strutture/opere menzionate.

Art. 2 – Obbligo di avviso

E' fatto obbligo, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti, di comunicare a questa Autorità marittima, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la dispersione delle ceneri allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile competente.

Art. 3 – Comunicazione unità assistente

L'interessato dovrà preventivamente informare dell'uscita in mare per la dispersione ceneri la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia via telefono (0818711086/77) e/o tramite VHF Canale 16, comunicando ora e luogo dell'attività, gli estremi dell'autorizzazione ed indicando l'unità utilizzata allo scopo.

Il termine delle operazioni di dispersione dovrà essere comunicato al medesimo Ufficio.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della regionale in preambolo, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero illecito amministrativo, dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 171 del 18.07.2005 e ss.mm.ii.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.castellammaredistabia.guardiacostiera.it.

Castellammare di Stabia, *(data del protocollo digitale)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA